



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Matteo Sperduti

Procedimento GSN n. 1/2026

Ha adottato la presente decisione nei confronti del sig. Massimo Cimaschi in qualità di genitore dell'atleta Giulia Cimaschi tesserato con tessera ordinaria n. 50177258 (Ex Fise: FISE110558/B)

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

...OMISSIS...

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1.1, 1.3 a) e 6.1 XI del Regolamento di Giustizia FISE,

DICHIARA

Massimo Cimaschi con tessera ordinaria n. 50177258 (Ex Fise: FISE110558/B) responsabile degli illeciti disciplinari contestati e per tale ragione, ai sensi dell'art. 6 punto IV del RdG, applica a suo carico la sanzione della sospensione del tesseramento per mesi 2 (due). Tale sospensione comporta contestualmente anche l'inibizione dell'incolpato ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio sia tesserato quale 'proprietario cavalli', ovvero sia stato sanzionato in procedimento disciplinare nella qualità di proprietario o detentore di cavallo, la sospensione dal tesseramento ad esso irrogata determina anche l'inibizione per gli equidi ad esso intestati di partecipare alle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E. sino al permanere della sospensione per il tesserato

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi PEC come indicati in atti e presso il legale costituito in giudizio e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, 23/9/2026

f.to il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Matteo Sperduti